

Dott. Procc. LUIGI POCATERRA
NOTAIO

00012 GUIDONIA - Via Luigi Spallacci, 2 - Tel. 0774/342876/343919
00195 ROMA - Via Monte Santo, 52 - Tel. 06/3728525 - 3729825

REPERTORIO N. 44.690

RACCOLTA N. 12.128

VERBALE DI ASSEMBLEA

*DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI TOTO' ... A PRESCINDERE!
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D'UTILITA' SOCIALE in
breve "AMICI DI TOTO' ... A PRESCINDERE! - ONLUS", con sede in
Roma.*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno 12 (dodici) del mese di novembre in Roma,
Via Monte Santo n. 52, alle ore 18,00 (diciotto),

Avanti a me **Dott. LUIGI POCATERRA**, Notaio in Guidonia Montecelio,
con studio in Via Luigi Spallacci n. 2, iscritto presso il Collegio dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei
testimoni per espressa e concorde rinuncia del comparente e mia,


è presente:

** DE MARCO ALBERTO, nato a Salerno il 2 agosto 1953 e domiciliato
per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo nonché nell'interesse
della Associazione corrente in Roma, Via Vespasiano n. 9, denominata:

== **"ASSOCIAZIONE AMICI DI TOTO' ... A PRESCINDERE!
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D'UTILITA' SOCIALE" in
breve "AMICI DI TOTO' ... A PRESCINDERE! - ONLUS", Codice
Fiscale n. 07013111005;**

comparante della cui personale identità, io Notaio sono certo, che mi
richiede di assistere e di redigere verbale della seduta dell'assemblea degli
aderenti all'Associazione convocata alle ore 18,00 (diciotto) in data odierna,

NOTAIO LUIGI POCATERRA



in questo luogo in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione dell'art. 3 del vigente statuto sociale.

Il comparente constata la presenza di se stesso Presidente del Consiglio Direttivo, la presenza dei Consiglieri signori FAMIGLIETTI DOMENICO, FIACCHI PIA e CAMILOTTO MARISA, dà atto che sono presenti numero 10 (dieci) Associati a fronte di numero 19 (diciannove) Associati complessivi.

Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il richiedente il quale dà atto che gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'O.d.G. e pertanto dichiara valida la seduta ed atta a discutere e deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Il Presidente quindi illustra all'Assemblea i motivi per i quali propone di integrare l'art. 3 dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo all'art. 10 comma 2° del D.Lgs. n. 460/97 e renderlo più idoneo per il raggiungimento dei nuovi scopi sociali, in particolare integrando lo stesso nella parte riguardante la finalità e solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati; dà quindi lettura del nuovo testo dell'art. 3.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità,

d e l i b e r a

1) di approvare l'art. 3 dello statuto sociale nel testo come sopra integrato dal Presidente;

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale che, composto sempre da 16 (sedici) articoli, debitamente sottoscritto dal comparente e da me

Notaio, omessane lettura per dispensa espressa del comparente che dichiara di averne esatta conoscenza, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" onde formarne parte integrante e sostanziale.


Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,25 (diciotto e venticinque).

Su di che io Notaio, seduta stante, ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente il quale, a mia interpellanza, lo ha dichiarato pienamente conforme a verità e con me lo sottoscrive in calce alle ore 18,30 (diciotto e trenta).

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia su due intere pagine e quanto sin qui della presente terza.

F.to ALBERTO DE MARCO

" LUIGI POCATERRA NOTAIO



STATUTO

@@@@

ART. 1) – E' costituita la "ASSOCIAZIONE AMICI DI TOTO' A PRESCINDERE! ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D'UTILITA' SOCIALE" in breve "AMICI DI TOTO' A PRESCINDERE! - ONLUS".

ART. 2) – L'Associazione ha sede in Roma, Via Vespasiano n. 9. Con deliberazioni assembleari potranno essere istituite sedi secondarie ed amministrative, anche la sede principale potrà essere trasferita in una sede più idonea alle attività della stessa Associazione.

Essa ha durata illimitata.

ART. 3) – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale, nei confronti di soggetti svantaggiati, nei seguenti campi:

- ** promozione della cultura e dell'arte;
- ** promozione sociale, assistenza e beneficenza;
- ** istruzione e formazione nel campo artistico e letterario;
- ** tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409.

Potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, quali Comune, Provincia o Regione, nonché stipulare contratti di conto corrente bancario e chiedere finanziamenti o aperture di credito.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.


ART. 4) – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.



ART. 5 – Sono Aderenti all'Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci dell'Associazione;
- i Benemeriti dell'Associazione;
- i Beneficiari dell'Associazione;
- i Soci Onorari.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Soci Onorari, sono quelli che accettano di essere soci su invito del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze e come tali non hanno l'obbligo di versare alcuna quota. Essi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con il loro contributo; essi, tuttavia, non hanno diritto di voto in tale sede e non possono essere eletti alle cariche associative.

ART. 6 – Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo

degli Aderenti o da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare spedita al domicilio di ciascun associato, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e l'impiego degli utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

ART. 7 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da due a sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente.


Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica sino a revoca o dimissioni.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti le seguenti funzioni:

- la nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- la nomina del Presidente Onorario;
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne



sia fatta richiesta da almeno due consiglieri .

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche se in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri (in caso di Consiglio con solo due membri con la presenza di entrambi).

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 – Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 9 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 10 - Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario deve essere invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli Associati.

Può promuovere attività rientranti nell'oggetto sociale sia in prima persona che tramite i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto nelle Assemblee associative e nelle delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze, delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 12 – Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 13 – All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 – In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la singola controversia verrà sottoposta al giudizio di tre Soci, estratti a sorte dal Presidente del Consiglio Direttivo, alla presenza dei contendenti.

Detti Soci opereranno come indicato al punto precedente, riferendo al Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti

contenute nel Libro I del Codice Civile e in subordine alle norme
contenute nel Libro V del Codice Civile.

F.to ALBERTO DE MARCO

" LUIGI POCATERRA NOTAIO

=====

REGISTRATO A TIVOLI - ATTI Publici IL 14/11/02

AL N. 1131 SERIE 1 CON EURO 129,11

COPIA CONFORME CHE SI RILASCIAM PER
la parte richiedente AI SENSI DI LEGGE

GUIDONIA MONTECELIO, LI 15 NOVEMBRE 2002

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is highly cursive and loops around the seal. The seal itself is circular with a textured, embossed appearance, likely containing the notary's name and office details, though the text is illegible due to the ink and the signature's overlap.